

Pieve di Soligo, 02/08/2023

Informativa n. 10

## **OGGETTO: Ultime novità del periodo**

### **Split payment prorogato fino al 30 giugno 2026**

L'Unione Europea ha autorizzato l'Italia a prorogare l'applicazione dello split payment dell'Iva (*scissione dei pagamenti*), con effetti **fino al 30/06/2026**. Ricordiamo che il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle pubbliche amministrazioni
- degli enti pubblici economici e delle fondazioni
- delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o da enti e fondazioni
- di società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana (queste società non saranno più soggette allo split payment dal 01/07/2025).

e consiste nel fatto che chi emette la fattura (fornitore di beni o prestatore dei servizi) indica l'imposta senza però addebitarla; chi la riceve (cessionario/committente) effettua il versamento dell'Iva.

Prima di emettere una fattura con split payment è necessario verificare che l'Ente, a cui viene inviata, sia soggetto al meccanismo medesimo, e sia quindi presente negli elenchi predisposti ogni anno dal Ministero dell'Economia, al seguente indirizzo internet: [https://www1.finanze.gov.it/finanze/split\\_payment/public/#/archivio2023](https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/archivio2023)

### **Benefit di 3mila euro a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico: chiarimenti dell'Agenzia Entrate (circ. n. 23/2023)**

Il D.L. n. 48/2023 del maggio scorso (cosiddetto "decreto lavoro") ha previsto, solo per il 2023 e solamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico<sup>1</sup>, l'innalzamento a 3mila euro del limite di esenzione dei fringe benefit concessi dal datore di lavoro; tali benefit comprendono, oltre che beni e servizi, anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti, dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. L'agevolazione viene riconosciuta in misura piena a ogni genitore titolare di reddito di lavoratore dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico e anche nel caso in cui i genitori si siano accordati per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

Il superamento nell'anno dell'importo di 3mila euro comporterà la tassazione dell'intero ammontare e non soltanto della quota parte che eccede il citato limite.

Il nuovo limite dei benefit rappresenta un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al "bonus carburante"<sup>2</sup>. Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione dall'imposizione per il dipendente, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro nel periodo d'imposta 2023, possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni carburante e un valore di euro 3.000 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

<sup>1</sup> Sono considerati fiscalmente a carico, i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili); per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000. Il dipendente deve rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione secondo cui ha diritto all'innalzamento dell'importo dei benefit, indicando a tal fine il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d'imposta 2023, verificando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023. I lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla dichiarazione predetta, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell'anno 2023) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d'imposta; quest'ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione.

<sup>2</sup> Previsto dal D.L. n. 5/2023 "decreto trasparenza".

In riferimento alla restante parte dei lavoratori dipendenti, che non abbiano figli fiscalmente a carico, continuerà ad applicarsi l'ordinario regime di esenzione per i fringe benefit, il quale prevede una soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati; per tali dipendenti non è previsto il rimborso e l'erogazione di somme per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.

**Tasso per interessi moratori per ritardati pagamenti: pubblicato il saggio del secondo semestre 2023**

E' stato fissato dal Ministero dell'Economia il tasso di interesse in oggetto, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2023, nella percentuale del 4%. Il saggio così fissato, è al netto delle maggiorazioni previste dal decreto sui ritardati pagamenti; di conseguenza, **il saggio (comprensivo della maggiorazione di 8 punti fissata per legge) che le aziende dovranno utilizzare per il calcolo degli interessi moratori nel secondo semestre in questione, è pari al 12%. Per i ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari, il tasso risulta invece del 16% (comprensivo della maggiorazione di 12 punti fissata per legge).**

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza